## Convenzione MONACO

a) decorrenza : 1/10/1985

b) campo di applicazione

persone protette : - cittadini dei due Stati ed i profughi e gli apolidi residenti in uno dei due Stati che siano

- lavoratori subordinati privati ed assimilati (autonomi);
- titolari di pensione (delle predette categorie);
- familiari a carico (delle predette categorie) in base alla legislazione di residenza.

limitazioni: ai cittadini (ed agli apolidi) che non sono lavoratori del settore privato si si applica solo l'art. 10 dell'Accordo e pertanto hanno diritto solo alla copertura della malattia-maternità per: - temporaneo soggiorno (cure urgenti); - trasferimento per cure.

esclusioni: agenti diplomatici e consolari (i lavoratori presso questi ultimi possono optare).

c) rischi protetti : malattia- maternità; infortuni e malattie professionali.

d) situazioni protette : - <u>Temporaneo soggiorno</u> - cure urgenti (MIC/8)

- <u>Lavoratori in temporaneo soggiorno</u> (MIC/6)
- Trasferimento per cure (MIC/9)
- Infortuni sul lavoro (MIC/8)
- Frontalieri (1/MC/IM; 2MC/IM; 3MC/IM)
- <u>Distacco del lavoratore</u> (MIC/7 previo rilascio MIC/1 da parte dell'INPS)
- <u>Familiare di lavoratore</u> che risiede nel territorio dell'altro Stato (MIC/5)
- <u>Trasferimento del titolare di pensione</u> (e familiari) nell'altro Stato (MIC/4)